



CITTÀ DI RONCADE

PROVINCIA DI TREVISO

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 174 del 05/11/2025

OGGETTO: CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI AI MERCATI, DETERMINAZIONE TARFFE E QUOTE DI RIMBORSO PER IL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA VALIDE PER GLI OPERATORI DEL MERCATO ANNO 2026

L'anno duemilaventicinque addì cinque del mese di Novembre alle ore 18:00 in Roncade, nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTI	PV (*)	ASSENTI
DONADEL MARCO	P		
GASPARINI MADDALENA	P		
SILVESTRI ROBERTO	P		
DE VIDI FEDRA	P	X	
CARRETTIN PAOLA	P		
CAGNIN BORIS	P		

(*) Presente in videoconferenza

Presenti: 6 - Assenti: 0

Il Segretario Generale, De Valerio Elena, assiste alla seduta.

Il Sindaco, Donadel Marco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO, altresì, l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del D.Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011, conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "[...] i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- il comma 837 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 recita: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i Comuni e le Città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";
- il comma 838 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 recita: "il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147";
- il comma 840 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 recita: " il canone di cui al comma 837 è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata";
- il comma 843 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 recita: "I Comuni e le Città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone

complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente [...]";

VISTA la Risoluzione N. 6/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 luglio 2021 che ha fornito chiarimenti in merito al Canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati con particolare riferimento alla corretta interpretazione del c. 843 art.1 della L. 160/2019 laddove vengono indicati i criteri per l'applicazione delle tariffe per l'occupazione del suolo pubblico previste dal c. 842 che regola la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

VISTO inoltre il Piano del Commercio su aree pubbliche del Comune di Roncade approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29 marzo 2007;

PREMESSO inoltre che: con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28 dicembre 2020 è stato approvato il Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 837-845, entrato in vigore il 1° gennaio 2021;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 22 aprile 2021 è stato revisionato il Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23.03.2024 è stato approvato il nuovo testo coordinato del Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati.

PRESO ATTO che il "*Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati*" demanda alla Giunta Comunale la facoltà di esprimere ulteriori indirizzi applicativi, la gestione organizzativa del canone, la classificazione delle aree e delle strade comunali ai fini della valutazione economica delle stesse, la determinazione delle tariffe sulla base dei coefficienti di valutazione economica;

VISTA la nota trasmessa da Contarina S.p.a. ns. prot. n. 14507 del 26/06/2021 avente ad oggetto la riforma del canone di concessione per occupazione di aree e spazi pubblici, nella quale si precisa che, per i Comuni che ritengono che i mercati settimanali rientrano nella categoria di occupazioni temporanee di cui al c. 842 della L. 160/2019, "*Contarina procederà a fatturare il servizio direttamente al Comune, sulla base delle rispettive tariffe deliberate dall'Assemblea di bacino n. 7 del 28/05/2021 per le utenze mercatali diverse dagli spuntisti, mentre per questi ultimi la tariffa determinata nella medesima Assemblea sarà pari a 4 Euro a presenza. La fattura riassumerà quindi il corrispettivo, calcolato sui singoli banchi in base alle presenze e alla quantità di rifiuti prodotti al mercato*";

RITENUTO di considerare occupazioni temporanee di cui al c. 842 della L. 160/2019 sia i titolari di concessioni di posteggio pluriennali per il commercio su aree pubbliche, sia i titolari di autorizzazioni al commercio su area pubblica privi di concessione cosiddetti "spuntisti", sulla base di quanto specificato nella Risoluzione N. 6/DF del MEF del 28 luglio 2021 e di quanto espresso anche dal c. 843 della L. 160/2019;

RITENUTO di:

- stabilire le tariffe e le eventuali riduzioni tariffarie per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati;
- approvare ulteriori disposizioni in merito all'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio

- indisponibile, destinati a mercati;
- confermare le quote giornaliere di rimborso per l'utilizzo dell'energia elettrica;

AQUISITI i pareri previsti dagli artt.147bis, comma 1 e 49, comma 1 del ‘Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di stabilire che, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, tutte le aree pubbliche destinate a mercati appartengono ad una medesima categoria, senza distinzione tariffaria basata sulla diversa ubicazione territoriale.
2. di confermare in euro 40,00 al metro quadrato la tariffa base annuale del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, ai sensi del comma 841 dell'art. 1 Legge 160/2019, per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare;
3. di confermare in euro 0,70 al metro quadrato la tariffa base giornaliera del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, ai sensi del comma 842 dell'art. 1 Legge 160/2019 per le occupazioni temporanee;
4. di stabilire che la tariffa giornaliera al metro quadro del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati di cui al c. 842 della Legge 160/2019:
 - si applica a tutte le occupazioni effettuate da soggetti titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica sia in caso di possesso di concessione pluriennale di posteggio a Roncade sia privi di tale concessione (spuntisti/precari) presenti al mercato settimanale o dislocati sul territorio secondo il piano del commercio su aree pubbliche;
 - viene applicata frazionata per ore, che corrisponde per gli ambulanti titolari di posteggi isolati e per i mercatali presenti nel mercato settimanale a 9 ore;
 - viene aumentata del 25% ai sensi del c. 843 della Legge 160/2019;
 - viene ridotta del 30% in base a quanto previsto dal c. 843 della Legge 160/2019 per i mercati con carattere ricorrente e con cadenza settimanale;
 - è comprensiva e sostituisce il prelievo dei rifiuti come previsto al comma 837 dell'art. 1 Legge 160/2019;
5. di stabilire che i commercianti titolari di concessione pluriennale per l'occupazione di un posteggio a Roncade sono tenuti al versamento delle tariffe che vengono calcolate annualmente sulla base del diritto all'occupazione e non sulla base della effettiva presenza. Per i titolari dei posteggi che sono presenti nel mercato settimanale il calcolo annuale viene effettuato tenendo conto di numero 50 presenze. Solo in caso di presenze annuali inferiori a 45 giorni per ciascun anno solare, dovute a cause di forza maggiore o per scelte non imputabili al commerciante, il calcolo della tariffa annuale viene conguagliato alla fine dell'esercizio di riferimento;

6. di stabilire che, tenuto conto di quanto previsto ai punti precedenti, ciascun commerciante titolare di posteggio fisso è tenuto al pagamento di € 0,23 al giorno al metro quadro che corrisponde ad € 11,50 annui al metro quadro.

7. di determinare in € 11,00 la tariffa giornaliera dovuta dai commercianti su aree pubbliche privi di concessione pluriennale presenti al mercato settimanale (cosiddetti spuntisti). Tale tariffa è stata calcolata considerando la superficie media pari a 48 mq per la durata di 9 ore su 24.

8. di confermare anche per l'anno 2026 le quote giornaliere di rimborso per l'utilizzo dell'energia elettrica, in vigore dal 01.01.2024, così come riportate nell'Allegato A).

Con voti favorevoli unanimi, validamente espressi,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000, al fine di approvare il Bilancio di Previsione 2026-2028 nei termini.

OGGETTO: CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI AI MERCATI, DETERMINAZIONE TARIFFE E QUOTE DI RIMBORSO PER IL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA VALIDE PER GLI OPERATORI DEL MERCATO ANNO 2026

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Donadel Marco

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale

De Valerio Elena

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
